

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 25.

Incorporazione del Comune di Riva Valdobbia nel Comune di Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Il Comune di Riva Valdobbia è incorporato nel Comune di Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli.
2. La denominazione del Comune incorporante “Alagna Valsesia” rimane invariata.
3. La modifica di circoscrizione del Comune di Alagna Valsesia derivante dall’incorporazione, esposto il referendum consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2019.

Art. 2.

(Adeguamento statuto)

1. Lo statuto del Comune di Alagna Valsesia prevede che alla comunità di Riva Valdobbia sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Alagna Valsesia conserva i propri organi di governo mentre gli organi del Comune di Riva Valdobbia decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune di Alagna Valsesia conserva la propria personalità giuridica e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Riva Valdobbia.

Art. 4.

(Contributi regionali)

1. La Regione, nei limiti di cui all’articolo 6, eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

(Delega alla Provincia di Vercelli)

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Alagna Valsesia a seguito dell’incorporazione del Comune di Riva Valdobbia, sono definiti dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, il contributo una tantum al Comune di Alagna Valsesia è riconosciuto, nell'esercizio finanziario 2019, in euro 75.000,00, a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, il contributo annuale al Comune di Alagna Valsesia, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E', altresì, autorizzata l'assunzione di contributi annuali nei limiti di euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 che troveranno iscrizione nei relativi bilanci.

Art. 7.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. Sergio Chiamparino
Il Vicepresidente
Aldo Reschigna

Allegato A – Cartografia (articolo 1)



- CONFINI COMUNE DI ALAGNA VALSESA
- CONFINI COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ
- CONFINI IN COMUNE
TRA ALAGNA VALSESA E RIVA VALDOBBIÀ
- CONFINI NUOVO COMUNE DI ALAGNA VALSESA

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 333

"Incorporazione del Comune di Riva Valdobbia nel Comune di Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli"

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 novembre 2018.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 19 novembre 2018.
- Testo licenziato all'unanimità dalla I Commissione referente il 6 dicembre 2018 con relazione di Gianpaolo ANDRISSI, Daniele VALLE.
- Approvato in Aula il 12 dicembre 2018, con 34 voti favorevoli, 1 voto non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è il seguente:

“Art. 11. (Fusione e incorporazione di comuni)

1. La fusione e l'incorporazione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione o alla incorporazione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione o mediante incorporazione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.

4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati per almeno un quinquennio in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ovvero dei comuni soggetti di incorporazione ed al loro numero.

5. *abrogato.*”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali) è il seguente:

“Art. 5 (Delega alle Province)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;

b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.